

**LA COSTITUZIONE - SCHEMI**

**PREAMBOLO (ARTT. 1 – 12) – I PRINCIPI FONDAMENTALI**

**PARTE PRIMA (ARTT. 13 - 54) – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI**

TITOLO I (ARTT. 13 – 28) → RAPPORTI CIVILI

TITOLO II (ARTT. 29 – 34) → RAPPORTI ETICO - SOCIALI

TITOLO III (ARTT. 35 – 47) → RAPPORTI ECONOMICI

TITOLO IV (ARTT. 48 – 54) → RAPPORTI POLITICI

**PARTE SECONDA (ARTT. 55 – 139) – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA**

TITOLO I - IL PARLAMENTO

SEZIONE I - LE CAMERE – 55 - 69

SEZIONE II - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI – 70 - 82

TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – 83 - 91

TITOLO III - IL GOVERNO

SEZIONE I - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI. – 92 – 96

SEZIONE II – LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 97 – 98

SEZIONE III – GLI ORGANI AUSILIARI – 99 - 100

TITOLO IV - LA MAGISTRATURA

SEZIONE I - ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE. – 101 - 110

SEZIONE II - NORME SULLA GIURISDIZIONE 111 -113

TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI – 114 - 133

TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I - LA CORTE COSTITUZIONALE. – 134- 137

SEZIONE II - REVISIONE DELLA COSTITUZIONE. LEGGI COSTITUZIONALI. 138 - 139

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - I - XVIII

## SCHEMA RIASSUNTIVO

### **PREAMBOLO (ARTT. 1 – 12) – I PRINCIPI FONDAMENTALI**

- articolo 1 → PRINCIPIO REPUBBLICANO, PRINCIPIO DEMOCRATICO, PRINCIPIO LAVORISTA
- articolo 2 → PRINCIPIO DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, DOVERE DI SOLIDARIETA'
- articolo 3 → PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
- articolo 4 → PRINCIPIO LAVORISTA
- articolo 5 → PRINCIPIO AUTONOMISTICO DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
- articolo 6 → PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
- articolo 7 → PRINCIPIO DELLA SAPARAZIONE TRA STATO E CHIESA CATTOLICA
- articolo 8 → PRINCIPIO DELLA LIBERTA' RELIGIOSA
- articolo 9 → PRINCIPIO DELLO SVILUPPPO DELLA CULTURA E DELLA RICERCA E PRINCIPIO DELLA TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO
- articolo 10 → PRINCIPIO INTERNAZIOLISTA
- articolo 11 → PRINCIPIO PACIFISTA E DELLA LIMITAZIONE DELLA SOVRANITA'
- articolo 12 → LA BANDIERA ITALIANA

### **PARTE PRIMA (ARTT. 13 - 54) – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI**

#### TITOLO I (ARTT. 13 – 28) → RAPPORTI CIVILI

- articolo 13 → LIBERTA' PERSONALE
- articolo 14 → DIRITTO ALL'INVIOLABILITA' DEL DOMICILIO
- articolo 15 → LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA
- articolo 16 → LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO
- articolo 17 → LIBERTA' DI RIUNIONE
- articolo 18 → LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE
- articolo 19 → LIBERTA' RELIGIOSA
- articolo 21 → LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
- articolo 24 → DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO
- articolo 27 → PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA' PENALE PERSONALE

#### TITOLO II (ARTT. 29 – 34) → RAPPORTI ETICO - SOCIALI

- articolo 29 → PRINCIPIO DEL RICONOSCIMENTO DELLA FAMIGLIA FONDATA SUL MATRIMONIO E DELL'UGUAGLIANZA GIURIDICA DEI CONIUGI
- articolo 30 → DOVERE – DIRITTO DEI GENITORI DI MANTENERE, ISTRUIRE ED EDUCRE I FIGLI
- articolo 32 → DIRITTO ALLA SALUTE
- articolo 33 → LIBERTA' DI INSEGNAMENTO, ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
- articolo 34 → DIRITTO ALLO STUDIO E SCUOLA DELL'OBBLIGO

#### TITOLO III (ARTT. 35 – 47) → RAPPORTI ECONOMICI

- articolo 35 → DIRITTO E TUTELA DEL LAVORO
- articolo 36 → DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E SUFFICIENTE
- articolo 37 → DIRITTO ALLA PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMO E DONNA E TUTELA DEL LAVORO MINORILE
- articolo 39 → LIBERTA' SINDACALE
- articolo 40 → DIRITTO DI SCIOPERO
- articolo 41 → LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA
- articolo 42 → DIRITTO DI PROPRIETA'

#### TITOLO IV (ARTT. 48 – 54) → RAPPORTI POLITICI

- articolo 48 → DIRITTO DI VOTO
- articolo 49 → LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE IN PARTITI
- articolo 50 → DIRITTO DI PRESENTARE PETIZIONI
- articolo 52 → DOVERE DI DIFENDERE LA PATRIA
- articolo 53 → DOVERE DI PAGARE I TRIBUTI
- articolo 54 → DOVERE DI FEDELTA' ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI

### **PARTE SECONDA (ARTT. 55 – 139) – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA**

#### TITOLO I - IL PARLAMENTO – SEZIONE I - LE CAMERE

- Art. 55 → BICAMERALISMO
- Art. 56 → La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale. 630, 25, 618
- Art. 57 → Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, 315, 309 .
- Art. 58 → 25, 40
- Art. 59 → senatori a vita + 5
- Art. 60 → cinque anni + proroga in caso di guerra
- Art. 61 → elezioni delle nuove Camere entro 70 gg dalla fine delle precedenti + proroga delle Camere precedenti
- Art. 62 → convocazione in via straordinaria
- Art. 63 → Presidente + Ufficio di presidenza
- Art. 64 → regolamento + sedute sono pubbliche + maggioranza dei loro componenti + maggioranza dei presenti + maggioranza speciale
- Art. 65 → casi di ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 66 → Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione
- Art. 67 → no vincolo di mandato
- Art. 68 → no responsabilità per le opinioni espresse e i voti dati. Senza autorizzazione ... no perquisizione ... arrestato, salvo che sentenza irrevocabile o flagranza. Autorizzazione per intercettazioni
- Art. 69 → indennità

#### SEZIONE II - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI

- Art. 70 → La funzione legislativa → due Camere
- Art. 71 → iniziativa delle leggi

Art. 72 → disegno di legge + procedimenti abbreviati per urgenza + Commissioni + no abbreviato per disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci

Art. 73 → promulgazione + pubblicazione e vacatio legis

Art. 74 → potere di veto sospensivo

Art. 75 → referendum abrogativo 500 mila o 5 + divieti → leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Art. 76 → delega al Governo

Art. 77 → decreti – legge – 60 giorni

Art. 78 → Le Camere deliberano lo stato di guerra → Governo

Art. 79 → amnistia e indulto → 2/3

Art. 80 → Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali → natura politica, arbitrati giudiziari, variazioni del territorio od oneri alle finanze

Art. 81 → Le Camere approvano ogni anno i bilanci + esercizio provvisorio

Art. 82 → inchieste su materie di pubblico interesse → commissione

## TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83 → elezione + maggioranze

Art. 84 → requisiti e incompatibilità

Art. 85 → 7 anni – 30 gg prima

Art. 86 → impedimento → Presidente del Senato + impedimento permanente o morte

Art. 87 → è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale + messaggi + funzioni.

Art. 88 → sciogliere le Camere – no semestre bianco

Art. 89 → Nessun atto è valido se non è controfirmato

Art. 90 → non è responsabile → tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione → messa in stato d'accusa

Art. 91 → giuramento

## TITOLO III - IL GOVERNO

### SEZIONE I - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Art. 92 → composizione + nomina

Art. 93 → giuramento

Art. 94 → fiducia entro 10 gg + mozione di sfiducia

Art. 95 → Presidente del Consiglio → dirige la politica generale + unità di indirizzo politico

Art. 96 → Presidente del Consiglio e ministri: giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione

### SEZIONE II - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 97 → organizzati secondo disposizioni di legge → buon andamento e imparzialità + concorso

Art. 98 → pubblici impiegati → al servizio della Nazione → limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per ...

### SEZIONE III - GLI ORGANI AUSILIARI

Art. 99 → CNEL composizione + consulenza delle Camere e del Governo + iniziativa legislativa

Art. 100 → Consiglio di Stato → consulenza + giustizia nell'amministrazione.

Corte dei conti → controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo + successivo sul bilancio + controllo sulla gestione finanziaria degli enti

## TITOLO IV - LA MAGISTRATURA

### Sezione I - Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101 → I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102 → magistrati ordinari → no speciali + partecipazione dei cittadini

Art. 103 → Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa → interessi legittimi e ...Corte dei conti → contabilità pubblica - tribunali militari

Art. 104 → magistratura → ordine autonomo e indipendente → CSM → PdR e membri di diritto + elezione

Art. 105 → CSM → assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari

Art. 106 → magistrati → concorso + magistrati onorari

Art. 107 → inamovibilità → CSM

Art. 108 → indipendenza dei giudici e del pubblico ministero

Art. 109 → autorità giudiziaria → polizia giudiziaria

Art. 110 → Ministro della giustizia → organizzazione dei servizi relativi alla giustizia.

### SEZIONE II - NORME SULLA GIURISDIZIONE

Art. 111 → giusto processo → contraddittorio, parità, giudice imparziale - ragionevole durata. Nel processo penale → informata + facoltà di interrogare + convocazione + interprete + motivazione + ricorso in Cassazione per violazione di legge - Consiglio di Stato e Corte dei conti → ricorso in Cassazione: soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112 → pubblico ministero: obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113 → Contro gli atti della pubblica amministrazione → tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

## TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114 → La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato → enti autonomi con propri statuti . Roma = capitale

Art. 115 → Abrogato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

Art. 116 → statuti speciali + province autonome di Trento e Bolzano

Art. 117 → potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni → limiti

legislazione esclusiva → politica estera, immigrazione, confessioni religiose, difesa, sicurezza, armi, moneta, organi dello Stato e relative leggi elettorali, organizzazione amministrativa dello Stato, ordine pubblico (no polizia amministrativa locale), cittadinanza, giurisdizione, diritti civili e sociali, norme generali sull'istruzione, previdenza sociale, legislazione elettorale, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, dogane, pesi, misure, tutela dell'ambiente e beni culturali  
legislazione concorrente → rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, ricerca, salute, protezione civile; territorio; porti e aeroporti civili, energia; previdenza complementare ...

potestà regolamentare → allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva

Art. 118 → funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che ... I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 119 → I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa → tributi propri + fondo perequativo.

Art. 120 → Regione: no dazi nè provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose ... Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica

Art. 121 → Organi della Regione → Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere ...

Art. 122 → Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità → legge della Regione

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123 → Ciascuna Regione ha uno statuto che ... Lo statuto è approvato ...

Art. 124 → Abrogato della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125 → Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado

Art. 126 → Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta ... Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta

Art. 127 → Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ...

Art. 128 → Abrogato

Art. 129 → Abrogato

Art. 130 → Abrogato

Art. 131 → Sono costituite le seguenti Regioni

Art. 132 → Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni ...

Art. 133 → Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

## TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI

### Sezione I - La Corte Costituzionale.

Art. 134 → La Corte costituzionale giudica ...

Art. 135 → La Corte costituzionale è composta di ...

Art. 136 → Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge ...

Art. 137 → Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte..

### Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138 → leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali ...

Art. 139 → La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I → Capo provvisorio dello Stato ...

II → Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III → Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori ...

IV → Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante,

V → La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI → Entro cinque anni dall'entrata in vigore si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

VII → Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

VIII → Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

IX → La Repubblica, entro tre anni, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X → Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

XI → Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni.

XII → È vietata la riorganizzazione del disciolto partito fascista

XIII → I beni degli ex re di Casa Savoia sono avvocati allo Stato.

XIV → I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

XV → Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato. XVI → Entro un anno si procede alla revisione delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII → L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio

1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

XVIII → La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.